

Nota n°: 09/2023

Oggetto: Direttiva “omnibus”: le nuove regole sugli annunci di prezzo a tutela dei consumatori

Sommario: Lo scorso 2 aprile è entrato in vigore il D.lgs. n. 26 del 7 marzo 2023, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2019/2161 (c.d. Omnibus), recante particolari norme in materia di indicazione dei prezzi nelle campagne promozionali di prodotti/beni.

Alcune disposizioni sono tuttavia divenute efficaci da qualche settimana, ossia dallo scorso 1° luglio.

Contenuto: _____

La scorsa primavera l'Italia ha recepito la Direttiva Omnibus emanata dal Parlamento Europeo (2019/2161), avente l'obiettivo di uniformare tra i Paesi Membri le regole in materia di comunicazione dei prezzi di beni ai consumatori.

Recentemente anche il Ministero del Made in Italy ha pubblicato alcune FAQ utili ad inquadrare correttamente le nuove norme in vigore¹. Le novità² più impattanti per gli operatori economici³ riguardano l'introduzione di:

1. nuove disposizioni relative agli “annunci” di **riduzione dei prezzi** nelle campagne promozionali;
2. nuove fattispecie di **pratiche commerciali ingannevoli**.

La nuova formulazione dell'art.17-bis del Codice del Consumo, stabilisce che:

- a. qualsiasi annuncio di riduzione del prezzo deve indicare, in maniera chiara al consumatore, il **prezzo precedente** applicato dal venditore almeno 30 giorni prima dalla riduzione;
- b. in caso di riduzione progressiva dei prezzi (10%, 20%, 30%) e senza interruzioni, il venditore può mantenere come **prezzo precedente** il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

¹ Cfr. <https://www.mimit.gov.it/assistenza/domande-frequenti/annunci-di-riduzione-di-prezzo-domande-frequenti-faq>

² Sono escluse dalle novità le prestazioni di servizi.

³ Sono soggetti alle nuove norme i “Professionisti”, ossia la persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Riproduzione vietata

Sono inoltre previste alcune deroghe alla suddetta disciplina:

- se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il **prezzo precedente** è quello applicato dal venditore nell'arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione. Il venditore dovrà inoltre indicare il periodo di tempo di riferimento;
- la regola del **prezzo precedente** non si applica nel caso di prezzi di lancio, vendite straordinarie, vendite di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

Il venditore, pertanto, non potrà più esporre comunicazioni generiche quali “sconto del 20% su tutti i prodotti” o “oggi sconto di 10 euro sugli articoli...”, ma dovrà indicare anche il **prezzo precedente** alla riduzione praticata.

L'inosservanza a tale disposizione può comportare una sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00 euro.

Il decreto introduce inoltre nuove tipologie di **pratiche commerciali scorrette** (sleali e ingannevoli) quali:

- la promozione di un bene come identico ad un altro venduto in un diverso Stato membro che abbia però composizione o caratteristiche significativamente diverse;
- fornire risultati di ricerca online senza indicare chiaramente gli annunci pubblicitari a pagamento che consentono una miglior classificazione dei prodotti;
- indicare che le recensioni di un prodotto sono effettivamente riconducibili ad un consumatore che acquistato il bene, senza, però, aver adottato misure ragionevoli per verificare la genuinità delle recensioni stesse;
- inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.

La sanzione per tali condotte è ora prevista da 5.000,00 a euro a 10.000.000 euro.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP